



COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SEGRETERIA

Nota 10/2025

Ai Responsabili di Servizio

Ai Responsabili di procedimento

p.c.

Al Sindaco

Al Revisore dei conti

Al Nucleo di Valutazione

via mail info@comune.neoneli.or.it

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti del Comune – 1° semestre 2025.

Premesso che:

- l'art. 147, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone: “*1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.*

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.”;

- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina dei controlli interni con deliberazione del C.C. n. 01 del 10.01.2013 che all'art. 6 dispone: “*Articolo 6 - Controllo successivo di regolarità amministrativa*

1. Nella fase successiva all'adozione dell'atto, l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa, è demandata al Segretario comunale che si avvale della collaborazione di altri dipendenti dallo stesso individuati, con requisiti di indipendenza, tenuto anche conto dell'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche.
2. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa i seguenti atti:
 - a. le determinazioni di impegno di spesa;
 - b. gli atti del procedimento contrattuale;
 - c. le determinazioni senza impegno di spesa;
 - d. le ordinanze;
 - e. i contratti;
 - f. le convenzioni;
 - g. i provvedimenti concessori e autorizzatori.
3. Al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità del controllo degli atti, l'individuazione degli stessi si attua attraverso una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento e sulla base di indicatori predefiniti.
4. Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 5.000,00 euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai Responsabili dei servizi o dagli amministratori e su quelli su cui il Segretario ritenga necessario svolgere tale attività. Esso viene inoltre effettuato normalmente sul 10% del totale degli atti adottati da ogni Responsabile. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata dal Segretario stesso mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche. L'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza trimestrale.
5. Le modalità operative relative all'attività di controllo sono individuate con specifico atto organizzativo del Segretario comunale. L'esame può essere esteso anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, verranno predisposte griglie di valutazione sulla base degli standards predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento.
6. Le risultanze del controllo sono trasmesse, mediante un rapporto semestrale a cura del Segretario, al Sindaco, al Consiglio comunale, ai Responsabili di Servizio, all'Organismo Indipendente di Valutazione ed al Revisore dei conti unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei responsabili con le modalità definite dalla apposita metodologia.”

Considerato che:

- il sottoscritto è stato nominato Segretario Comunale titolare della convenzione per la gestione associata dell'ufficio di segreteria dei Comuni di Neoneli, Mogorella, Nughedu Santa Vittoria dal 09.02.2024;
- alcuno dei Comuni della convenzione di segreteria ha potuto costituire, data la carenza strutturale di personale, un apposito ufficio per il controllo degli atti, per cui l'adempimento in oggetto deve essere svolto in tempi e con modalità compatibili con tutte le altre tipologie di procedimenti, assegnati per legge o per regolamento interno alla competenza del Segretario Comunale, che sono prioritari in quanto funzionali allo scopo di assicurare il regolare funzionamento degli Enti nel loro complesso ed in particolare dei rispettivi organi politici collegiali;
- alcuno dei Comuni della convenzione di segreteria ha stabilito le modalità operative del controllo, né predisposto griglie di valutazione sulla base di standards predefiniti, con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento.

Ritenuto di non dover effettuare il controllo successivo sulla tipologia di atti relativa ai contratti, in quanto il sottoscritto non ha rogato contratti nel periodo di riferimento, in attuazione di quanto

stabilito dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023, che dispone la stipula di contratti mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, restando la modalità di stipula per atto pubblico amministrativo, di competenza del segretario comunale quale ufficiale rogante, riservata alle sole fattispecie derivanti da procedura aperta, previste per i contratti sopra la soglia comunitaria (appalti di lavori e concessioni € 5.382,00; appalti di servizi, forniture e concorsi di progettazione € 140.000,00; appalti di servizi sociali e assimilati € 750.000,00).

Ritenuto di non dover effettuare il controllo successivo sulla tipologia di atti relativa alle determinazioni del Servizio Personale, in quanto predisposte dal sottoscritto, nominato Responsabile del Servizio Personale del Comune con decreto del Sindaco n. 3 del 07.01.2025.

Ritenuto di effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti del Comune sulla tipologia delle determinazioni dei Responsabili di Servizio, nella misura del 10% del totale relativo al 1° semestre 2025.

Considerato che gli uffici comunali sono suddivisi in tre Servizi: Amministrativo, Finanziario, Tecnico, cui sono preposti altrettanti Responsabili, dipendenti del Comune a tempo indeterminato pieno.

Considerato che nel 1° semestre 2025 le determinazioni pubblicate dai Responsabili di Servizio del Comune sono state le seguenti:

- Servizio Amministrativo nn. 1-138
- Servizio Finanziario nn. 1-68
- Servizio Tecnico nn. 1-81

Effettuata un'estrazione casuale delle determinazioni mediante l'applicativo disponibile in rete all'indirizzo <https://www.blia.it/util/casuali/>, con i seguenti risultati:

- Servizio Amministrativo: Estrazione id 6QH6D del 01/07/2025 - 10:31:53 È stata effettuata l'estrazione di 14 numeri da 1 a 138 Numeri estratti 10 28 33 37 41 52 80 82 89 98 110 114 134 135
- Servizio Finanziario: Estrazione id 6QH6N del 01/07/2025 - 10:33:00 È stata effettuata l'estrazione di 7 numeri da 1 a 68 Numeri estratti 6 28 34 37 49 59 64
- Servizio Tecnico: Estrazione id 6QH7P del 01/07/2025 - 10:38:06 È stata effettuata l'estrazione di 8 numeri da 1 a 81 Numeri estratti 8 11 15 22 40 42 51 63

Il sottoscritto esprime i seguenti rilievi di legittimità sulle determinazioni sottoposte a controllo:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 10 DEL 24-01-2025:

nel 4° paragrafo della premessa (“*Visto il preventivo inviato dall'operatore economico ...*”) era necessario riportare l'importo del preventivo, in modo da consentire al lettore di verificare che lo stesso è inferiore sia alla soglia per l'affidamento diretto che alla soglia al di sotto della quale la legge consente di non ricorrere alle piattaforme di commercio elettronico;

nel 6° paragrafo della premessa, l'ultimo periodo (“*alla data del presente provvedimento non risultano convenzioni attive aventi ad oggetto i beni/servizi da acquistare, né sulla piattaforma CONSIP né su SardegnaCAT*”), accertamento che avrebbe consentito al responsabile del procedimento di non ricorrere alle piattaforme per il commercio elettronico indipendentemente dall'importo della fornitura, è in contrasto con il penultimo, secondo cui “*il valore della presente fornitura è inferiore a 5.000 euro e*

pertanto non si ritiene di ricorrere al MePa o ad altri sistemi telematici di acquisto”, situazione che prevale e non obbliga il responsabile del procedimento ad effettuare verifiche sulle piattaforme; pertanto il penultimo periodo, in questo caso, doveva essere omesso.

N. 28 DEL 10-02-2025:

il 4° paragrafo del dispositivo è errato: il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all'albo pretorio informatico;

nel dispositivo occorre attestare che la somma da pagare è compatibile con la dotazione di cassa del capitolo di spesa cui è imputata la liquidazione, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000.

N. 33 DEL 19-02-2025:

in premessa il riferimento al regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è errato: si tratta di una versione superata da quella vigente, approvata con deliberazione n. 65 del 29.08.2023;

in premessa manca la dichiarazione del responsabile del procedimento/servizio di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013;

per le determinazioni di liquidazione non è necessario ripercorrere l'iter del procedimento: è sufficiente riportare gli estremi della determinazione di affidamento e impegno, attestare l'avvenuta verifica della corretta esecuzione della fornitura/lavoro/servizio, riportare gli estremi della fattura, attestare i controlli effettuati nei casi in cui il pagamento ecceda l'importo previsto dalla legge;

in premessa e nel dispositivo non si fa riferimento alla normativa in materia di scissione dei pagamenti riguardo all'IVA che il Comune è tenuto a trattenere e a versare direttamente allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 190/2014;

nel dispositivo occorre attestare che la somma da pagare è compatibile con la dotazione di cassa del capitolo di spesa cui è imputata la liquidazione, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000;

il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile è presupposto di legittimità della determinazione e va riportato in premessa, non nel dispositivo;

la determinazione di liquidazione non deve essere pubblicata in Amministrazione Trasparente; ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 333/2013 vanno pubblicate solo le determinazioni a contrarre e quelle relative ad accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 37 DEL 24-02-2025:

il parere circa la regolarità tecnica e contabile è presupposto di legittimità della determinazione e va riportato in premessa, non nel dispositivo;

in premessa manca dichiarazione del responsabile del procedimento/servizio di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013;

in premessa e nel dispositivo non si fa riferimento alla normativa in materia di scissione dei pagamenti riguardo all'IVA che il Comune è tenuto a trattenere e a versare direttamente allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 190/2014;

il 4° paragrafo del dispositivo è errato: la determinazione di liquidazione non deve essere pubblicata in Amministrazione Trasparente; ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 333/2013 vanno pubblicate solo le determinazioni a contrarre e quelle relative ad accordi con privati e pubbliche amministrazioni.

N. 41 DEL 03-03-2025:

nel dispositivo occorre attestare che la somma da pagare è compatibile con la dotazione di cassa del capitolo di spesa cui è imputata la liquidazione, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000;

il 4° paragrafo del dispositivo è errato: il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all'albo pretorio informatico.

N. 52 DEL 20-03-2025:

nel 1° paragrafo del dispositivo la frase *“Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto”* non ha alcun valore giuridico, dal momento che premessa e dispositivo sono parti inscindibili dell'atto amministrativo, per cui non vi è alcun bisogno di approvare la premessa nel dispositivo perché essa diventi parte integrante dell'atto amministrativo.

N. 80 DEL 24-04-2025:

in premessa i dati personali degli alunni frequentanti la scuola di musica dovevano essere omessi, in quanto non necessari ai fini della determinazione di liquidazione, in applicazione del principio di non eccedenza;

il 4° paragrafo del dispositivo è errato: il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all'albo pretorio informatico.

N. 82 DEL 30-04-2025:

nel 8° paragrafo della premessa, l'ultimo periodo *“alla data del presente provvedimento non risultano convenzioni attive aventi ad oggetto i beni/servizi da acquistare, né sulla piattaforma CONSIP né su SardegnaCAT”*, accertamento che avrebbe consentito al responsabile del procedimento di non ricorrere alle piattaforme per il commercio elettronico indipendentemente dall'importo della fornitura, è in contrasto con il penultimo, secondo cui *“il valore della presente fornitura è inferiore a 5.000 euro e pertanto non si ritiene di ricorrere al MePa o ad altri sistemi telematici di acquisto”*, situazione che prevale e non obbliga il responsabile del procedimento ad effettuare verifiche sulle piattaforme; era necessario, preliminarmente alla determinazione, apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale, per definire l'oggetto dell'intervento e le risorse da attribuire; poiché l'intervento oggetto della determinazione non era previsto nel DUP o in altro atto di programmazione, la determinazione di affidamento e impegno di spesa manca del presupposto indispensabile per la sua legittimità.

N. 89 DEL 12-05-2025:

il 4° paragrafo del dispositivo è errato: il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all'albo pretorio informatico.

N. 98 DEL 27-05-2025:

in premessa il riferimento dell'impegno di spesa assunto deve essere completato dagli estremi della relativa determinazione.

N. 110 DEL 12-06-2025:

in premessa dovevano essere riportati gli atti di indirizzo, approvati dalla Giunta Comunale, che definiscono l'oggetto dell'intervento, le modalità di affidamento e le risorse attribuite; nel dispositivo vi è contraddittorietà fra l'operatore economico offerente affidatario dell'appalto, uguale a quello riportato in premessa, e quello diverso individuato come beneficiario dell'impegno di spesa, probabilmente frutto di un refuso.

N. 114 DEL 17-06-2025:

nel 10° paragrafo della premessa, l'ultimo periodo *“alla data del presente provvedimento non risultano convenzioni attive aventi ad oggetto i beni/servizi da acquistare, né sulla piattaforma CONSIP né su SardegnaCAT”*, accertamento che avrebbe consentito al responsabile del procedimento di non ricorrere alle piattaforme per il commercio elettronico indipendentemente dall'importo della fornitura, è in contrasto con il penultimo, secondo cui *“il valore della presente fornitura è inferiore a 5.000 euro e pertanto non si ritiene di ricorrere al MePa o ad altri sistemi telematici di acquisto”*, situazione che prevale e non obbliga il responsabile del procedimento ad effettuare verifiche sulle piattaforme.

N. 134 DEL 27-06-2025:

era necessario, preliminarmente alla determinazione, apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale, per definire l'oggetto dell'intervento e le risorse da attribuire, che non risulta sia stato proposto dal responsabile di servizio; poiché l'intervento non era previsto nel DUP o in altro atto di programmazione, la determinazione di affidamento e impegno di spesa manca del presupposto indispensabile per la sua legittimità.

N. 135 DEL 27-06-2025:

in premessa e nel dispositivo non si fa riferimento alla normativa in materia di scissione dei pagamenti riguardo all'IVA che il Comune è tenuto a trattenere e a versare direttamente allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 190/2014;

in premessa, ai fini della regolarità della liquidazione, occorre attestare che la fornitura o il servizio sono stati regolarmente svolti come previsto dalla determina di affidamento;

in premessa manca dichiarazione del responsabile del servizio di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013;

nel dispositivo occorre attestare che la somma da pagare è compatibile con la dotazione di cassa del capitolo di spesa cui è imputata la liquidazione, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000;

il 5° paragrafo del dispositivo è errato: il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all'albo pretorio informatico.

SERVIZIO FINANZIARIO

N. 6 DEL 23-01-2025:

nessun rilievo

N. 28 DEL 21-03-2025:

le determinazioni di impegno di spesa a favore degli operatori economici aggiudicatari delle procedure di gara pubbliche effettuate dal MEPA per l'affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica alle pubbliche amministrazioni, per i due periodi considerati, dovevano essere immediatamente successive alla comunicazione di affidamento e non successive alla trasmissione delle fatture;

in premessa e nel dispositivo non si fa riferimento alla normativa in materia di scissione dei pagamenti riguardo all'IVA che il Comune è tenuto a trattenere e a versare direttamente allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 190/2014;

in premessa il riferimento al codice appalti approvato con d.lgs. 36/2023 non ha attinenza con la tipologia di determinazione adottata, che non è di affidamento di appalto di fornitura, ma di semplice liquidazione;

nel 1° paragrafo del dispositivo la frase *“Di dare atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;”* non ha alcun valore giuridico, dal momento che premessa e dispositivo sono parti inscindibili dell’atto amministrativo, per cui non vi è alcun bisogno di approvare la premessa nel dispositivo perché essa diventi parte integrante dell’atto amministrativo;

nel 2° paragrafo del dispositivo, in luogo del verbo *“far gravare”*, è necessario utilizzare il verbo tecnico *“imputare”* previsto dall’ordinamento contabile;

nel 5° paragrafo del dispositivo, la dichiarazione (non una presa d’atto) del responsabile del servizio di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013 deve essere riportata in premessa, quale presupposto di legittimità dell’atto;

nel 7° paragrafo del dispositivo la frase è sbagliata: la pubblicazione della determinazione deriva direttamente come obbligo e non facoltà dall’art. 124, comma 1, del d.lgs. 267/2000, al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che il termine *“deliberazioni”* deve intendersi in senso estensivo, a ricoprire le determinazioni.

N. 34 DEL 03-04-2025:

il riferimento all’art. 184 del d.lgs. 267/2000, che regola la liquidazione delle spese, contenuto in premessa non è attinente alla tipologia di determinazione adottata, che è di impegno di spesa;

la dichiarazione di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse non deve essere riprodotta nel dispositivo, ma correttamente riportata in premessa quale presupposto di legittimità dell’atto;

nel 7° paragrafo del dispositivo i riferimenti normativi sono errati: la pubblicazione in amministrazione trasparente della determinazione a contrarre è dovuta in base all’art. 23, comma 1, lettera b), del d.lgs. 33/20213.

N. 37 DEL 04-04-2025:

trattandosi di un servizio continuativo e indispensabile, è necessario ad inizio d’anno assumere un impegno di spesa a favore dell’operatore economico relativo al fabbisogno presunto per l’intero anno; la prassi di impegnare e liquidare alcune fatture, a varie cadenze mensili, viola il principio di programmazione della spesa ed è fonte di duplicazione di adempimenti amministrativi e contabili;

la pubblicazione della determinazione deriva direttamente come obbligo e non facoltà dall’art. 124, comma 1, del d.lgs. 267/2000; la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che il termine *“deliberazioni”* deve intendersi in senso estensivo, a ricoprire le determinazioni; la pubblicazione ha come finalità l’attuazione del principio di trasparenza intesa come pubblicità e conoscibilità degli atti e solo in via subordinata il fine di consentire la tutela giurisdizionale rispetto ad eventuali atti assunti in violazione di diritti o interessi legittimi.

N. 49 DEL 12-05-2025:

nel 1° paragrafo del dispositivo la frase *“Di dare atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto”* non ha alcun valore giuridico, dal momento che premessa e dispositivo sono parti inscindibili dell’atto amministrativo, per cui non vi è alcun bisogno di approvare la premessa nel dispositivo perché essa diventi parte integrante dell’atto amministrativo;

nel 2° paragrafo del dispositivo, in luogo del verbo *“far gravare”*, è necessario utilizzare il verbo tecnico *“imputare”* previsto dall’ordinamento contabile;

il 4° paragrafo del dispositivo è errato: il visto di copertura finanziaria è stabilito come condizione di esecutività delle sole determinazioni aventi ad oggetto impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; tutte le altre tipologie di determinazione, incluse le determinazioni di liquidazione, non sono sottoposte a visto di copertura finanziaria e sono esecutive dal momento della pubblicazione all’albo pretorio informatico.

N. 59 DEL 05-06-2025:

quanto contenuto nel 2° e 3° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, essendo relativo all'accertamento di altrettanti presupposti di legittimità dell'atto adottato, rispettivamente l'accertamento del fondo di cassa finale non negativo e l'accertamento del rispetto degli equilibri generali di bilancio;

quanto contenuto nel 4° paragrafo del dispositivo deve essere riportato in premessa, essendo relativo al parere circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto presupposto di legittimità dell'atto;

quanto contenuto nel 5° paragrafo del dispositivo è errato, in quanto il d.lgs. 33/2013 che regola la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente non prevede l'obbligo di pubblicare le variazioni al bilancio, come risulta dall'art. 29 che ne limita l'obbligo al bilancio ed allegati.

N. 64 DEL 13-06-2025:

nel 1° paragrafo del dispositivo la frase *“Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto”* non ha alcun valore giuridico, dal momento che premessa e dispositivo sono parti inscindibili dell'atto amministrativo, per cui non vi è alcun bisogno di approvare la premessa nel dispositivo perché essa diventi parte integrante dell'atto amministrativo;

SERVIZIO TECNICO

N. 8 DEL 05-02-2025:

la dichiarazione del responsabile del servizio/procedimento di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013 riportata nel dispositivo è presupposto di legittimità dell'atto e pertanto deve essere correttamente riportata in premessa;

in premessa e nel dispositivo non si fa riferimento alla normativa in materia di scissione dei pagamenti riguardo all'IVA che il Comune è tenuto a trattenere e a versare direttamente allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 190/2014;

nel dispositivo occorre attestare che la somma da pagare è compatibile con la dotazione di cassa del capitolo di spesa cui è imputata la liquidazione, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000.

N. 11 DEL 13-02-2025:

nel 1° paragrafo del dispositivo la frase *“le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto”* non ha alcun valore giuridico, dal momento che premessa e dispositivo sono parti inscindibili dell'atto amministrativo, per cui non vi è alcun bisogno di approvare la premessa nel dispositivo perché essa diventi parte integrante dell'atto amministrativo.

N. 15 DEL 21-02-2025:

la dichiarazione del responsabile del servizio/procedimento di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013 riportata nel dispositivo è presupposto di legittimità dell'atto e deve essere correttamente riportata in premessa.

N. 22 DEL 03-03-2025:

la dichiarazione del responsabile del servizio/procedimento di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013 riportata nel dispositivo è presupposto di legittimità dell'atto e deve essere correttamente riportata in premessa.

N. 40 DEL 24-03-2025:

la dichiarazione del responsabile del servizio di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013 riportata nel dispositivo è presupposto di legittimità dell'atto e deve essere correttamente riportata in premessa.

N. 42 DEL 01-04-2025:

la dichiarazione del responsabile del servizio di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013 riportata nel dispositivo è presupposto di legittimità dell'atto e deve essere correttamente riportata in premessa.

N. 51 DEL 14-04-2025:

la dichiarazione del responsabile del servizio di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013 riportata nel dispositivo è presupposto di legittimità dell'atto e deve essere correttamente riportata in premessa.

N. 63 DEL 07-05-2025:

l'affidamento del servizio e conseguente impegno della relativa spesa devono essere oggetto di determinazioni distinte, in applicazione dei principi contabili;

la dichiarazione del responsabile del servizio di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013 riportata nel dispositivo è presupposto di legittimità dell'atto e deve essere correttamente riportata in premessa.

Ricordo che i responsabili di servizio e di procedimento sono tenuti per legge al rispetto delle direttive sopra riportate nella predisposizione delle determinazioni successive.

La presente nota deve essere trasmessa ai destinatari e pubblicata nel sito internet istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Controlli e rilievi sull'amministrazione > Organi di revisione amministrativa e contabile.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti ed elementi integrativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Narbolia, 10.07.2025

Il Segretario Comunale
dott. Claudio Demartis
firmato digitalmente